

Sentenza n. 117 del 4 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 14 dicembre 2004.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Galileo Omero Manzi.

Titoletto:

Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento – procedimento amministrativo – silenzio della P.A. – silenzio rifiuto – atto interlocutorio – illegittimità del silenzio.

Abstract:

*Ai sensi della L. n. 241 del 1990 tutti i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio o ad istanza di parte debbono concludersi con motivati atti definitivi; infatti, l'atto amministrativo contenente la mera indicazione di ragioni ostative all'accoglimento della domanda, ma privo della necessaria decisione in ordine alla specifica situazione, non è idoneo a definire il procedimento e comporta il perfezionarsi del silenzio amministrativo, il quale per ciò solo si palesa illegittimo.*

“SENTENZA

Testo:

sul ricorso n.1092 del 2004, proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv.

Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso

Garibaldi n.124;

contro

- il COMUNE di ACQUALAGNA (PU) in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

- la REGIONE MARCHE , in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi dell'Avvocatura regionale, presso il cui Ufficio è domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Acqualagna e dalla Regione Marche, sull'istanza del ricorrente e sul successivo atto di messa in mora con cui è stata richiesta l'erogazione di contributi finanziari per la riparazione di un immobile di proprietà del medesimo asserito danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Marche negli anni 1997 e 1998;

- della nota n.6718 del 6.9.2004, a firma del Responsabile del II Settore del Comune di Acqualagna, con cui è stata denegata la competenza dell'Amministrazione comunale all'assegnazione del suddetto contributo finanziario;

- di tutti gli atti preordinati, preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, nonché

per la declaratoria

- del diritto del ricorrente a vedersi accordato detto contributo finanziario nella misura di lire 155.064.000, pari ad Euro 80.083,87, oltre agli accessori di legge, come previsto dalla delibera della Giunta regionale delle Marche n.2153 del 14.9.1998, con conseguente pronuncia di condanna;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. A. Mastri per il ricorrente e l'avv. Laura Simoncini sostituto processuale dell'avv. P.Costanzi per la Regione Marche;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

...omissis...

**DIRITTO**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In sostanza, la parte attrice si duole che, nonostante il notevole tempo trascorso dalla data (7.11.1998) di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari previsti dalla legge 30 marzo 1998, n.61, per la riparazione di un edificio di proprietà asserito danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nel territorio della Regione Marche nel

mese di settembre 1997, da parte degli organismi pubblici preposti ad esaminare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare del suddetto sussidio finanziario, nella specie la Regione Marche ed il Comune di Acqualagna, nessuna formale decisione è stata assunta al riguardo.

Da ciò l'iniziativa, prima, di diffidare gli Ente suddetti a far conoscere l'esito della richiamata domanda di concessione di contributi e, poi, di fronte all'ulteriore loro inerzia procedimentale e provvedimentale, di promuovere il sindacato giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni pubbliche tenute a provvedere al riguardo.

Giova in proposito tenere presente che con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n.241, i principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione affermati nell'art.97 della Costituzione, hanno trovato riconoscimento a livello di legislazione ordinaria anche mediante la previsione di un puntuale obbligo di esplicita e motivata conclusione di tutti i procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio o ad istanza di parte.

Per cui, non vi è dubbio che la violazione di tale dovere di azione imposto in particolare dall'art.2 della citata legge n.241 del 1990, costituisce una lesione delle aspettative giuridiche dei soggetti interessati a conoscere le decisioni della P.A. su istanze preordinate ad ottenere un provvedimento favorevole, sanzionabile davanti al Giudice amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art.21/bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciare sulle istanze dei privati sia quando le stesse sono fondate su apposite disposizioni normative, sia quando risultano riferite ad un'attività amministrative più ampiamente discrezionale (Cons.St., Sez.VI, 7 luglio 2003, n.4028; TAR Valle d'Aosta, 20 gennaio 2001, n.3).

Con riferimento a quanto precisato, ritiene dunque il Collegio che le Amministrazioni competenti ad esitare la domanda di concessione di contributi finanziari presentata dal

ricorrente, non potevano sottrarsi all'obbligo di provvedere sulla relativa istanza, attesa l'esistenza in capo al soggetto interessato di una legittima aspettativa ad ottenere l'erogazione del sussidio finanziario richiesto e, comunque, a conoscere il preciso contenuto e le motivazioni di un eventuale diniego dello stesso, anche ai fini del promuovimento di un possibile sindacato giurisdizionale.

Ciò premesso, per quanto concerne la vicenda di cui è causa, la difesa regionale, a comprova dell'asserita insussistenza del silenzio rifiuto denunciato con il ricorso, ha sostenuto che il ricorrente è stato informato delle ragioni ostative alla concessione del contributo finanziario richiesto, costituite essenzialmente dal mancato utilizzo come abitazione principale da parte del richiedente dell'edificio asserito danneggiato dal sisma ed oggetto di ripristino, dal momento che l'interessato non aveva la residenza anagrafica nell'immobile danneggiato.

A tale proposito, dalla ricognizione degli atti di causa, il Collegio ha potuto rilevare che, a prescindere dalle giustificazioni fornite in sede processuale dal patrocinio regionale, a ben vedere da parte degli Enti intimati non è stato formalizzato alcun diniego motivato del beneficio richiesto dal ricorrente, con la precisa esternazione delle giustificazioni dello stesso.

Infatti, con la trasmissione al Sig. \*\*\* della nota n.13585 del 5.4.2004, del Dipartimento Affari Istituzionali e Generali della Giunta Regionale, il competente ufficio si è limitato a portare a conoscenza dell'interessato e del dirigente del Servizio regionale competente in materia di ricostruzione post-terremoto, una serie di tesi interpretative del quadro normativo di riferimento da privilegiare rispetto alla casistica pervenuta all'Ufficio in materia di edifici danneggiati dal sisma oggetto di successivo trasferimento di proprietà, senza tuttavia nulla decidere in ordine alla specifica situazione del ricorrente Sig. \*\*\*, tanto è vero che nella lettera cui si è fatto cenno, si dà atto che l'Ufficio scrivente non è legittimato a provvedere

sui casi concreti.

Peraltro, neppure il Comune di Acqualagna ha assunto alcuna decisione definitiva sulla domanda di concessione di contributo a suo tempo avanzata dal ricorrente, dal momento che con la lettera n.1249 del 17.2.2004, a firma del Sindaco, il suddetto Ente locale si è limitato a riscontrare una lettera del Dipartimento Affari Istituzionali della Regione, fornendo notizie in ordine alla situazione abitativa dell'edificio alla data del sisma.

Donde, attesa la natura interlocutoria e consultiva degli atti comunali e regionali cui si è fatto cenno i quali, ancorché possano far desumere le ragioni ostative alla concessione del beneficio finanziario di cui si controverte, non possono tuttavia essere qualificati come atti conclusivi del procedimento avviato con la presentazione della domanda di contributo, la quale, allo stato, risulta ancora inevasa, nonostante le formali sollecitazioni rivolte dall'interessato e la successiva proposizione della presente iniziativa giudiziaria preordinata proprio a denunciare l'illegittimità dell'inerzia procedimentale e provvedimentale serbata al riguardo dalle Amministrazioni competenti.

Dunque, considerato che, come si è dimostrato, manca un definitivo e motivato riscontro della suddetta domanda di contributo per la riparazione di un edificio asserito danneggiato dagli eventi sismici presentata dall'attuale ricorrente, la presenta iniziativa giudiziaria deve essere accolta, a fronte della riconosciuta illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Marche e dal Comune di Acqualagna che con il loro comportamento hanno chiaramente eluso il dovere di conclusione del procedimento avviato su istanza del ricorrente, imposto dall'art.2 della legge n.241 del 1990.

L'accoglimento del ricorso importa l'affermazione dell'obbligo delle Amministrazioni intimare di provvedere, secondo le rispettive competenze, sulla suddetta domanda di concessione di contributo a suo tempo presentata dall'attuale ricorrente, mediante l'adozione di un provvedimento definitivo favorevole o sfavorevole al richiedente che, in

quest'ultimo caso, renda palesi le ragioni ostative alla concessione del finanziamento richiesto o che ne impediscono l'immediata materiale erogazione e che ne consentono un suo differimento, nell'eventualità di riassegnazione di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, come sembrerebbe desumersi dalle considerazioni svolte dal difensore della Regione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati.

Sussistono nel contempo validi motivi, attesa la particolarità della vicenda esaminata, per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.”